

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione dell'8 febbraio 2001, della ditta Dompè Biotec S.p.a., rappresentante in Italia della ditta Boehringer Ingelheim International GmbH, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boehringer Ingelheim International GmbH, rappresentata in Italia dalla ditta Dompè Biotec S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale: Actiplas.

Confezione:

IV fl. liof. 50 mg + fl. solv. 50 ml - n. A.I.C. 026963 049;

IV fl. liof. 20 mg + fl. solv. 20 ml - n. A.I.C. 026963 052.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 marzo 2001

Il dirigente: GUARINO

01A4031

DECRETO 4 aprile 2001.

Integrazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e del decreto ministeriale 13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in particolare l'art. 5;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 5 marzo 1982, concernente: «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1995, concernente: «Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti»;

Vista la nota della Federazione pugilistica italiana del 23 marzo 2000, con cui si comunica l'istituzione della sezione femminile di pugilato;

Ritenuto necessario prevedere, per le atlete che praticano pugilato, sia in ambito agonistico che professionistico, specifici controlli sanitari, oltre a quelli stabiliti per gli atleti di sesso maschile dai citati decreti ministeriali;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

3 - MAG. 2001

Art. 1.

Non può essere riconosciuta l'idoneità alla pratica del pugilato alle atlete portatrici di protesi mammaria e a quelle in stato di gravidanza.

Prima di iniziare la pratica agonistica ogni atleta deve essere informata sui rischi per la salute ai quali va incontro e prestare consenso scritto.

Le atlete devono indossare, sia negli incontri di allenamento, sia nelle competizioni:

casco protettivo;

corsetto toracico protettivo;

adeguata protezione pelvica.

Art. 3.

Per le atlete gli accertamenti sanitari previsti dalla tabella B del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica» e dall'allegato F del decreto ministeriale 13 marzo 1995 «Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti» sono integrati come segue:

1) al momento del tesseramento le atlete dovranno effettuare, oltre agli accertamenti già previsti per gli atleti di sesso maschile dai predetti decreti ministeriali, i seguenti controlli ed esami integrativi:

accertamento del sesso all'inizio dell'attività agonistica secondo le norme Comitato olimpico internazionale (CIO);

visita senologica con ecografia mammaria (con successivi controlli a cadenza annuale);

ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale);

esame mammografico, su indicazione clinica;

2) prima di ogni competizione, la visita medica dovrà tenere in particolare riguardo l'esame obiettivo delle regioni mammaria, addominale e pelvica. L'atleta dovrà, inoltre, presentare il referto di un test di gravidanza non anteriore ai cinque giorni e sottoscrivere una dichiarazione in cui sarà precisata l'assenza di:

- emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale;
- masse tumorali pelviche;
- disturbi genito-urinari;
- atti chirurgici recenti e/o traumi;
- eventuali alterazioni del ciclo mestruale.

Art. 4.

Il Ministero della sanità effettuerà una vigilanza sul rischio sanitario delle atlete per un periodo di tre anni. A tal fine la Federazione pugilistica italiana fornirà gli elementi conoscitivi atti a valutare la reale efficacia delle misure di protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atlete.

Art. 5.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

01A3998

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2001.

Sostituzione di un componente della sottocommissione per i metodi ufficiali di analisi relativi ai fertilizzanti.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state individuate le relative modalità costitutive;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2000, con il quale è stata determinata la composizione della predetta commissione, che risulta articolata in dieci sotto-commissioni;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000, di nomina dei componenti della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerata la necessità di sostituire nella composizione della citata sottocommissione, con un qualificato funzionario dell'ispettorato centrale repressione frodi, il dott. Roberto Riguzzi, al momento in forza presso altra amministrazione e in aspettativa di prova;

Decreta:

Il dott. Cesarino Piga, chimico direttore coordinatore nell'organico dell'ispettorato centrale repressione frodi, ufficio periferico di Cagliari, è chiamato a far parte della sottocommissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai fertilizzanti, di cui al decreto 28 settembre 2000, citato nelle premesse, in sostituzione del dott. Roberto Riguzzi.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

01A3951

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio Indam laboratori chimici S.r.l. ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI, EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;